

## **Legge 20 aprile 2026, n. 50: le novità in materia di disabilità**

### **1. Il quadro normativo di riferimento: la riforma della disabilità e il suo stato di attuazione**

Prima di esaminare le singole disposizioni della L. 50/2026, è indispensabile richiamare, sia pure in sintesi, il contesto normativo nel quale esse si inseriscono.

Il D.Lgs. 62/2024 rappresenta il principale atto attuativo della legge delega n. 227/2021, a sua volta adottata in esecuzione di quanto previsto dalla Missione 5 — «Inclusione e Coesione», Componente 2 — del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il decreto riformula in modo organico l'intero sistema dell'accertamento della disabilità e dell'accesso ai sostegni, muovendo da una nuova definizione di «*condizione di disabilità*» — fondata sul modello bio-psico-sociale recepito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 — e introducendo strumenti innovativi rispetto al precedente impianto, tra cui la valutazione di base affidata in via esclusiva all'INPS (dal 1° gennaio 2026), la valutazione multidimensionale ad opera dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM), il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, e il correlato budget di progetto.

Il D.Lgs. 62/2024 ha previsto un'articolata fase transitoria e sperimentale sebbene con riguardo alla valutazione multidimensionale esso non sia altro che una tipizzazione legislativa di quanto già previsto dalla normativa previgente e di quanto si sia stratificato nella giurisprudenza amministrativa dagli anni 2000 ad oggi.

La sperimentazione delle nuove procedure di valutazione di base e multidimensionale è avviata dal 1° gennaio 2025, dapprima nelle nove province pilota individuate dal decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 (Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste), poi estesa, a partire dal 30 settembre 2025, a ulteriori undici province (Alessandria, Genova, Isernia, Lecce, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, Valle d'Aosta e Provincia autonoma di Trento), e quindi, dal 1° marzo 2026, a quaranta ulteriori province, raggiungendo una copertura complessiva di sessanta province su tutto il territorio nazionale.

Il completamento dell'implementazione a regime dell'intero sistema su base nazionale — già rinviato dal termine originariamente previsto del 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 per effetto del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26 — costituisce il contesto operativo entro il quale si inscrivono le modifiche introdotte dalla L. 50/2026.

### **2. L'articolo 7 della Legge 50/2026: modifiche al D.Lgs. 62/2024**

L'articolo 7 della L. 50/2026 è la disposizione da ultimo introdotta di maggiore rilievo sistematico in materia di disabilità. Esso apporta una serie di modifiche al D.Lgs. 62/2024 che, sebbene in parte di carattere formale o redazionale, investono profili di significativa rilevanza pratica e istituzionale. Di seguito se ne esamina ciascuna nel dettaglio.



## **2.1 La procedura di avvio del progetto di vita: la chiarificazione del canale INPS (comma 3, lettera b), numero 1)**

La modifica più rilevante sul piano operativo è quella introdotta dall'art. 7, comma 3, lett. b), n. 1) della L. 50/2026, che interviene sul meccanismo di attivazione del procedimento di valutazione multidimensionale finalizzato all'elaborazione del progetto di vita individuale.

Nella sua formulazione previgente, il testo del D.Lgs. 62/2024 prevedeva la facoltà per la persona con disabilità di presentare «un'istanza per l'elaborazione del progetto di vita», con contestuale invio telematico del certificato della condizione di disabilità agli enti di cui all'art. 23, comma 2 (Ambiti Territoriali Sociali, comuni di residenza o Punti Unici di Accesso), a seguito della valutazione di base. La formulazione previgente lasciava tuttavia aperte diverse questioni ed all'atto pratico si è manifestata non adeguata rispetto a quanto verificatosi, in fase di sperimentazione, in alcuni territori.

La novella di cui alla L. 50/2026 risolve il punto, precisando che la persona con disabilità, a seguito della valutazione di base, può presentare **«all'INPS un'istanza di invio telematico del certificato della condizione di disabilità agli enti di cui all'articolo 23, comma 2, per l'elaborazione del progetto di vita»**. La riscrittura non è puramente lessicale. Essa delinea con nettezza una sequenza procedimentale bifasica in cui:

1. la persona con disabilità, una volta acquisito il certificato che attesta la propria condizione, si rivolge **all'INPS** presentando l'istanza di trasmissione digitale del certificato;
2. l'INPS provvede all'invio telematico del certificato agli enti competenti, i quali avviano il procedimento di valutazione multidimensionale finalizzato all'elaborazione del progetto di vita.

Si tratta di un chiarimento che risponde alle difficoltà operative emerse nella prima fase sperimentale. Il D.L. 19/2026, nella sua versione originaria già modificava in questo senso la norma, e la legge di conversione ha confermato l'impostazione. Come precisato nelle note operative dell'INPS successive all'entrata in vigore del D.L. 19/2026, la richiesta di attivazione del progetto di vita non può più essere presentata direttamente alla commissione INPS al termine della visita: l'interessato deve attendere il rilascio del certificato attestante la condizione di disabilità e quindi avanzare apposita istanza tramite il servizio telematico dedicato.

Sul piano sistematico, la disposizione rafforza il ruolo dell'INPS come «snodo» del flusso informativo tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della presa in carico globale, in coerenza con l'impianto accentratore che caratterizza la riforma del 2024. Essa realizza inoltre un presidio a garanzia della persona con disabilità, la quale ottiene un tracciamento formale dell'avvenuta trasmissione del certificato, riducendo il rischio di dispersione documentale.

Rimane tuttavia ferma l'esigenza che l'INPS pubblichi tempestivamente le istruzioni operative relative alle modalità di presentazione dell'istanza in via telematica, atteso che la fruibilità effettiva del diritto dipende in larga misura dall'accessibilità delle piattaforme digitali istituzionali.



## **2.2 Le modifiche al Fondo per l'implementazione dei progetti di vita e all'intesa Stato-Regioni (comma 4, capoverso 214)**

L'art. 7, comma 4, della L. 50/2026 apporta modifiche al comma 214 della legge di bilancio di riferimento, che disciplina le modalità di riparto e gestione del Fondo per l'implementazione dei progetti di vita, istituito dall'art. 31 del D.Lgs. 62/2024 con una dotazione di 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

Le modifiche, articolate su tre profili distinti, presentano un rilievo che eccede la dimensione meramente redazionale:

**a) Precisazione della fonte finanziaria di riferimento.** La novella inserisce il rinvio al «Fondo di cui al comma 210», rendendo esplicita l'identificazione della posta di bilancio da cui le risorse per i progetti di vita devono attingere. La precisazione elimina margini di ambiguità interpretativa circa la fonte del riparto, che in assenza di un riferimento espresso avrebbe potuto generare incertezze applicative in sede di gestione finanziaria regionale.

**b) Qualificazione formale dell'intesa Stato-Regioni.** La modifica più rilevante sul piano giuridico-istituzionale è la sostituzione della formula «*d'intesa con la*» Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con la locuzione «*previa intesa in sede di*» Conferenza medesima, con esplicito richiamo all'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

La distinzione non è di stile: nella sistematica del diritto costituzionale e amministrativo italiano, l'«intesa» in sede di Conferenza Stato-Regioni — specie quando qualificata come «previa» — assume il carattere di condizione necessaria e precedente rispetto all'adozione del provvedimento, non meramente consultiva. La giurisprudenza della Corte costituzionale ha da tempo chiarito (*ex multis*, Corte cost., sentt. n. 6/2004, n. 383/2005, n. 24/2007, n. 121/2010) che le intese necessarie nell'ambito della leale collaborazione tra Stato e Regioni ex art. 120 Cost. non si esauriscono in un parere favorevole, ma richiedono un autentico accordo, raggiunto con procedure che coinvolgano le Regioni in modo sostanziale e non solo formale.

Nel contesto della riforma della disabilità, dove le competenze di Stato e Regioni si intrecciano profondamente (il progetto di vita coinvolge sia i livelli essenziali delle prestazioni — di competenza esclusiva statale ex art. 117, comma 2, lett. m), Cost. — sia i servizi sociali e socio-sanitari — di competenza regionale e locale), la qualificazione dell'intesa come «previa» rafforza la garanzia partecipativa delle Regioni, rendendo giuridicamente vincolante la loro adesione prima di qualsiasi atto di ripartizione delle risorse. Ciò è coerente con la *ratio* della riforma, che mira a una *governance* multilivello della disabilità fondata sul coordinamento e non sull'imposizione verticale.

**c) Adeguamento terminologico della documentazione allegata.** La sostituzione di «*corredati da*» con «*corredati di*» costituisce un adeguamento alla correttezza grammaticale della locuzione, senza incidere sul contenuto precettivo della disposizione. Si tratta di una rettifica redazionale in senso tecnico-giuridico.



### **3. L'articolo 4, comma 4-quater: la proroga della fase sperimentale del D.Lgs. 62/2024**

L'art. 4, comma 4-quater, della L. 50/2026 introduce la seconda modifica di rilievo per il diritto della disabilità, intervenendo sull'art. 28, comma 7, del D.Lgs. 62/2024, che disciplina la disciplina transitoria della riforma.

La disposizione estende il termine per il completamento della fase sperimentale — e dunque per la definitiva entrata a regime del nuovo sistema di valutazione multidimensionale e progetto di vita su tutto il territorio nazionale — dal **31 dicembre 2025** (già prorogato al 31 dicembre 2026 dal D.L. 202/2024) al **31 dicembre 2027**. La proroga si applica espressamente *«anche nei territori interessati dalla fase sperimentale della riforma di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62»*, fugando ogni possibile dubbio circa la sua efficacia nelle province già interessate dalla sperimentazione.

#### **3.1 Ragioni della proroga**

Le ragioni che hanno indotto il Legislatore ad adottare questa ulteriore proroga sono molteplici e di natura eterogenea:

Sul piano organizzativo e strutturale, l'implementazione delle UVM richiede uno sforzo di coordinamento interistuzionale tra INPS, enti locali, ASL e Terzo settore che si è rivelato più complesso del previsto, specie nei territori caratterizzati da maggiori difficoltà infrastrutturali.

Sul piano delle risorse umane, la formazione del personale chiamato ad operare nei nuovi sistemi valutativi — che richiedono l'applicazione delle classificazioni internazionali ICD e ICF secondo un approccio bio-psico-sociale profondamente diverso da quello medico-legale tradizionale — non risulta ancora completata in modo uniforme sul territorio nazionale.

Sul piano tecnologico, l'integrazione tra il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), il Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS) e le piattaforme INPS è tuttora in corso di perfezionamento.

#### **3.2 La proroga non comprime i diritti soggettivi già acquisibili**

Occorre chiarire con precisione — evitando equivoci che potrebbero determinare pregiudizi ai titolari delle situazioni giuridiche tutelate — che la proroga di cui all'art. 4, comma 4-quater, L. 50/2026 non produce alcuna compressione né sospensione dei diritti soggettivi già riconoscibili in base al D.Lgs. 62/2024 e alle disposizioni vigenti.

In particolare:

- Il diritto alla **valutazione di base** della condizione di disabilità, affidata all'INPS nelle sessanta province già interessate dalla sperimentazione, è pienamente esercitabile.
- Il diritto alla **valutazione multidimensionale** e all'elaborazione del **progetto di vita individuale e personalizzato** rimane garantito nelle province in sperimentazione nei confronti di tutti coloro che ne facciano richiesta, seguendo la procedura descritta.



- Le **tutele acquisite** in base alla normativa previgente (invalidità civile, L. 104/1992, L. 68/1999 ecc.) restano ferme ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 62/2024, che sancisce il principio di non regressione dei diritti già riconosciuti.

La proroga opera, dunque, esclusivamente sul piano dell'estensione del periodo transitorio entro il quale il sistema deve essere portato a regime su tutto il territorio nazionale. Essa non interferisce con le posizioni soggettive già maturate né con la facoltà di accedere ai nuovi strumenti della riforma nei territori in cui la sperimentazione è già operativa.

#### **4. Osservazioni conclusive**

Le modifiche introdotte dalla L. 50/2026 nel campo del diritto della disabilità si configurano, nel loro insieme, come un insieme di interventi di accompagnamento e consolidamento dell'attuazione della riforma avviata con il D.Lgs. 62/2024, piuttosto che come innovazioni di sistema di portata autonoma.

In conclusione, la L. 50/2026 non modifica la rotta della riforma della disabilità, ma ne ridisegna alcune tappe. Per coloro che assistono — professionalmente o come caregiver — persone con disabilità, è fondamentale tenere presente che i diritti riconosciuti dalla legge sono pienamente esigibili nell'immediato, indipendentemente dalla proroga del periodo transitorio che non abilita alcuna forma di sospensione o rinvio nella stesura della progettazione individualizzata e nel garantire i sostegni in essa prescritti.

---

#### **Riferimenti normativi essenziali**

- Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (New York, 13 dicembre 2006), ratificata con L. 3 marzo 2009, n. 18
- Legge 22 dicembre 2021, n. 227 (Delega al Governo in materia di disabilità)
- Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Riforma della disabilità)
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (Inclusione scolastica)
- Decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 (Province pilota per la sperimentazione)
- Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, conv. L. 27 febbraio 2026, n. 26 (Milleproroghe)
- Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, conv. L. 20 aprile 2026, n. 50 (PNRR-bis)
- Decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 (Assegno unico universale)
- Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Conferenza Stato-Regioni)
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)

